

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Il ricorrente, con due separati ricorsi, afferma di essere titolare:

a) di n. 1 buono fruttifero (n. XXX54), del valore di lire 500.000, appartenente alla serie "P", emesso il 19.08.1986, recante a tergo una tabella stampata con il rendimento della serie "P" e la nota "*ulteriori Lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*" e sovrapposto un timbro che riproduce i rendimenti della serie "Q/P" fino al ventesimo anno;

b) di n. 1 buono fruttifero (n. XXX212), del valore di lire 500.000, appartenente alla serie "P", emesso il 27.01.1987, recante a tergo una tabella stampata con il rendimento della serie "P" e la nota "*ulteriori Lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*" e sovrapposto un timbro che riproduce i rendimenti della serie "Q/P" fino al ventesimo anno.

Il ricorrente precisa, in entrambi i ricorsi, che l'intermediario avrebbe inteso liquidare un importo sensibilmente inferiore a quello richiesto rifiutando di voler applicare i rendimenti riportati a tergo dei buoni stessi per il periodo dal 21° al 30° anno in ragione della prevalenza delle condizioni di rimborso di cui al D.M. 13.06.1986 entrato in vigore in data antecedente all'emissione dei buoni in esame. Ciò premesso, il ricorrente domanda all'Arbitro di condannare l'intermediario al pagamento di quanto dovuto secondo la tabella originariamente stampata sul retro del buono per il periodo dal 21° al 30° anno e la nota "*ulteriori Lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*"; il tutto oltre spese legali.



L'intermediario, ritualmente costituitosi per entrambi i ricorsi, ha rilevato, in sintesi, che i criteri utilizzati per il conteggio dell'importo da rimborsare sono corretti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, poiché conformi a quanto disposto nel D.M. 13.06.1986; pertanto, ha concluso per il rigetto delle domande formulate.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, dispone la riunione dei ricorsi n. XXX503 e n. XXX549 per la sussistenza di un'evidente connessione soggettiva e oggettiva.

Il Collegio, letta la documentazione in atti, evidenzia che sui titoli in esame, tutti emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13.06.1986, risultano apposte diverse stampigliature e timbri:

a) il n. XXX54, del valore di lire 500.000, appartenente alla serie "P", emesso il 19.08.1986, reca a tergo una tabella stampata indicante il rendimento della serie "P" e la nota *"ulteriori Lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* con sovrapposto un timbro che riproduce i rendimenti della serie "Q/P" fino al ventesimo anno;

b) il n. XXX212, del valore di lire 500.000, appartenente alla serie "P", emesso il 27.01.1987, reca a tergo una tabella stampata indicante il rendimento della serie "P" e la nota *"ulteriori Lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"* con sovrapposto un timbro che riproduce i rendimenti della serie "Q/P" fino al ventesimo anno.

Non è rilevabile, quindi, per entrambi i buoni, alcuna variazione, rispetto al modello impiegato (della previgente serie "P"), relativamente ai tassi di rendimento successivi al 20esimo anno e fino al 30esimo anno; non risulta, quindi, variato il rendimento originario (della prima stampigliatura relativa alla serie "P") dal ventunesimo al trentesimo anno.

In presenza di tali circostanze, per consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr. ABF Collegio di Napoli, dec. n. 10048 del 2018), prevalgono sulla disciplina di cui al D.M. 13 giugno 1986 n. 148 le condizioni originariamente apposte sul buono, anche in applicazione di un principio di legittimo affidamento del risparmiatore (nel nostro caso per i rendimenti assicurati dal ventesimo a trentesimo anno; cfr. ABF Collegio di Napoli, dec. n. 10048 del 2018 secondo cui *"mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, "in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...); la domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi"*: così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, cui adde la decisione del medesimo Collegio dell'8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 59").

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO